

**COMUNE DI PIACENZA**  
**SERVIZIO SERVIZI SOCIALI**

**BANDO PUBBLICO RIFERITO AL PERIODO**  
**17 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020**

**PROGETTO PRIMO ANNO IN**  
**FAMIGLIA**

**Intervento di integrazione dello**  
**stipendio nel periodo di astensione**  
**facoltativa dal lavoro nel primo anno**  
**di vita dei bambini.**

**Criteria di accesso, modalità organizzative e gestionali del progetto.**

**1. Definizione dell'intervento**

Nell'ambito dei servizi comunali per le famiglie e i bambini, il progetto "PRIMO ANNO IN FAMIGLIA" prevede l'erogazione di un contributo economico **integrativo dello stipendio (non sostitutivo della quota I.N.P.S.)** per i genitori, regolarmente occupati, che intendano usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita di un figlio, nel primo anno di vita del bambino/a.

Il contributo è volto ad offrire un sostegno economico alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 27.000 Euro integrando in tal modo la diminuzione dello stipendio nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita di un bambino/a (D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità").

Finalità dell'intervento è sostenere la relazione genitori-figli nel primo anno di vita, agevolando i genitori lavoratori nel beneficiare dell'astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita del bambino.

Questo intervento intende pertanto ampliare le opportunità di scelta delle famiglie relativamente ai tempi e modi di crescita dei figli e si integra con il sistema dei servizi per la prima infanzia presenti in città.

**2. Destinatari**

Sono destinatari dell'intervento la madre e/o il padre, residenti nel Comune di

Piacenza, entrambi occupati in attività lavorative e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 27.000,00, che sceglie l'astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita del figlio per accudire direttamente il bambino, senza fare ricorso a servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici, privati o convenzionati.

Il periodo di astensione facoltativa richiesto non può essere inferiore a 6 mesi consecutivi.

### **3. Requisiti per la presentazione della domanda**

Possono presentare domanda di contributo le famiglie residenti nel Comune di Piacenza in possesso dei seguenti requisiti e purchè sussistano le sotto indicate condizioni al momento della presentazione della domanda:

- ◆ Essere residenti nel Comune di Piacenza da almeno 3 anni consecutivi
- ◆ Avere figlio o figlia che al momento della presentazione della domanda non abbia superato i sei mesi di vita.
- ◆ Essere entrambi occupati in regolare attività lavorativa retribuita
- ◆ Appartenere a nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinata ai sensi del DPCM 159/13 non superiore a euro 27.000,00
- ◆ Il genitore richiedente deve dichiarare di voler usufruire dell'astensione dal lavoro dopo la nascita del figlio/a, entro il primo anno di vita del bambino
- ◆ I genitori devono impegnarsi a non inserire il figlio all'asilo nido per tutto il periodo di erogazione del contributo. Pertanto le famiglie che richiedono il contributo dovranno dichiarare di rinunciare all'inserimento al nido del figlio/a per il suddetto periodo.
- ◆ Sono parificate ai genitori naturali le famiglie affidatarie e quelle adottive per le quali valgono termini di presentazione delle domande più ampi, così come richiamati nel D.Lgs n.151/2001 e L. 53/2000.
- ◆ I genitori di un bambino disabile possono presentare domanda di contributo anche dopo il compimento del primo anno di vita, qualora intendano avvalersi di quanto previsto dalla legge 104/92 e ss.mm.ii. In tema di aspettativa.

### **4. Contributo economico integrativo dello stipendio**

◆ Il contributo economico è fissato in euro 200 mensili , per un periodo massimo di 6 mesi, da usufruirsi entro il primo anno di vita del bambino/a se si assenta un solo genitore.

◆ Il contributo economico ammonta a euro 300,00 mensili , per un periodo massimo di 6 mesi per nuclei monogenitoriali e in caso di parti gemellari.

Si precisa che per “nuclei monogenitoriali“ si fa riferimento alla circolare n.8/03 emanata dalla Direzione Generale INPS, nella quale si definisce la situazione “genitore solo” come quella che ricorre nei seguenti casi:

- a) morte dell'altro genitore
- b) abbandono del bambino/a da parte dell'altro genitore
- c) affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore con provvedimento formale
- d) non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.

◆ Nel caso di alternanza di entrambi i genitori, il contributo è fissato in euro 300,00 e deve comprendere un periodo complessivo e continuativo non inferiore a 6 mesi da usufruirsi entro il primo anno di vita del bambino.

In tale caso la domanda presentata dovrà contenere con precisione i periodi scelti di entrambi i genitori.

Nel caso di successiva richiesta di riduzione del periodo, il contributo sarà erogato nella misura di € 200,00 mensili.

◆ In caso di lavoratori part-time, il contributo come sopra definito viene calcolato in modo proporzionale alla percentuale di attività lavorativa prevista nel contratto di lavoro. Sono esclusi dalla erogazione del contributo economico i periodi di astensione dal lavoro con indennità pari o superiore all'80%.

◆ E' prevista inoltre una riduzione proporzionale per i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di trattamento economico superiore al 30% dello stipendio, in base ai singoli contratti di lavoro.

◆ Il contributo può cumularsi con i benefici di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 29.12.98 ed all'art. 74 del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e ss.mm.ii.

## **5. Modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo compilate su apposito modulo potranno essere presentate dal 17 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Le domande di contributo dovranno ricomprendere, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.3 , sulla base della modulistica appositamente predisposta.

Il richiedente dovrà inoltre essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità di cui al DPCM 159/2013.

Per l'individuazione del nucleo familiare e per la determinazione dell'indicatore della situazione Economica Equivalente si applicano le modalità previste dalla normativa vigente di cui del DPCM 159/2013.

Le domande complete degli allegati, dovranno essere inviate al Dirigente del Servizio Servizi Sociali - U.O Minori – Comune di Piacenza – Via Taverna 39 – 29121 Piacenza E dovranno essere fatte pervenire secondo le seguenti modalità:

- ◆ Trasmissione mediante PEC a [protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it)
- ◆ Consegna da parte del richiedente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Piacenza – Viale Beverora, 57.
- ◆ Sportello Informafamiglie&bambini presso la Galleria del Sole n. 42, nei seguenti giorni: lunedì - martedì - giovedì - venerdì – sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15:30 alle 17:30 (Per informazioni e ritiro modulistica 0523492379 /2648/2380)
- ◆ Sportello Informafamiglie&bambini Viale La Primogenita, 19 nei seguenti giorni: martedì - mercoledì - venerdì dalle 9:00 alle 12:00; Lunedì - Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 (Per informazioni e ritiro modulistica tel. 0523332290)
- ◆ U.O. Minori via Martiri della Resistenza 8

## **6. Valutazione delle domande, graduatorie e modalità erogazione del contributo**

Le domande complete verranno istruite dall'Ufficio competente con cadenza mensile e le determinazioni sull'ammissione e concessione del contributo saranno adottate con appositi atti dirigenziali.

Verrà redatta mensilmente una graduatoria delle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- 1) il figlio che si intende accudire è portatore di disabilità ai sensi dell'art 4 della Legge n° 104/92
- 2) nucleo monogenitoriale
- 3) parto gemellare
- 4) possesso dei soli requisiti richiesti.

All'interno dei suddetti punti 1-2-3-4 le domande saranno ordinate in base al reddito familiare, con precedenza in graduatoria delle domande di famiglie con indicatore della Situazione Equivalente (ISEE) inferiore.

L'ammontare delle risorse disponibili per ciascun mese e di conseguenza il numero di contributi che possono essere concessi mensilmente deriva dalla suddivisione in dodicesimi dello stanziamento previsto sul Bilancio comunale per questo progetto.

Le domande in graduatoria che per quel mese non potranno beneficiare del contributo per insufficienza parziale o totale del budget mensile saranno rivalutate alla successiva istruttoria, per una sola volta, insieme alle nuove domande presentate.

Ai singoli interessati verrà inoltrata comunicazione scritta sull'esito dell'istruttoria e contestualmente la modalità di eventuale presentazione del ricorso.

Il diritto al beneficio economico sarà effettivo solo dopo regolare presentazione da parte del beneficiario di:

- Documento di identità
- Copia della richiesta di astensione facoltativa dal lavoro presentata all'INPS;
- Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'effettivo inizio del periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

Il diritto al contributo decorre dal mese successivo l'inizio dell'astensione facoltativa dal lavoro.

### **7. Eventi successivi e controlli**

Il beneficiario è tenuto, successivamente all'avvio della erogazione del contributo, a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni allegate alla domanda di contributo.

Il Comune, nel caso tali modifiche comportino la perdita dei requisiti che danno diritto al contributo, provvede alla revoca del contributo stesso.

Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a dichiarazioni non veritiere, a mancata tempestiva comunicazione circa la perdita dei requisiti ovvero alla mancata osservanza degli impegni assunti, il Comune provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.